

Lavori di

**Restauro e risanamento conservativo piani primo,
secondo, terzo
Immobile di via Salaria 229 Palazzina B, Roma**

CIG: _____

ODA: _____

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	€ 1.330.282
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 81.218
A	Totale appalto (1 + 2)	€ 1.411.500

*Il responsabile della
Direzione Patrimonio
Dott. Alfredo Granata*

*Il progettista
Arch. Francesca
Bertuzzo*

*Il responsabile del procedimento
Ing. Mauro Raschielli*

Indice:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto del contratto	3
Articolo 2. Ammontare del contratto.....	4
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.	4
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.....	4
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	6
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	6
Articolo 6. Penale per i ritardi	7
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.....	8
Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.	9
Articolo 9. Contabilità dei lavori.....	10
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	10
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	11
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	11
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	12
Articolo 15. Risoluzione del contratto.....	13
Articolo 16. Controversie.....	13
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	13
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	13
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	14
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	14
Articolo 20. Subappalto.....	14
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	15
Articolo 22. Obblighi assicurativi.	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.....	15
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	16
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	16

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dei piani primo, secondo, terzo della palazzina B, di via Salaria 229/B – Roma

FRA

INARCASSA - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti – di seguito denominata anche "Inarcassa" o "Committente", con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giancarlo Giorgi, domiciliato per la carica presso la sede, nella qualità di soggetto appaltante

E

_____, di seguito denominata anche "Appaltatore", P.IVA/C.F. _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa sita in _____.

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ è stata indetta la procedura di gara denominata GAP 34/12 per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dei piani primo, secondo, terzo della palazzina B, di via Salaria 229/B – Roma;

che ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010 il progetto esecutivo è stato validato con verbale del _____;

che con determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato assunto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore dell'Appaltatore;

che con determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato assunto il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Inarcassa concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo degli uffici piani primo, secondo, terzo, ascensori e corpo scala dell'immobile di proprietà Inarcassa (Sede) sito in via Salaria 229, Palazzina B, Roma. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
_____;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)
di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri (di cui euro _____ per il costo del personale);
 - b) euro 81.218 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante e sostanziale del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ , all'indirizzo _____ , presso _____ .
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il signor _____ , autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente _____ codice _____ IBAN: _____ IT _____ acceso presso _____ .
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso Inarcassa, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Inarcassa può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore ad Inarcassa.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne parziali, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne parziali, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo è stato frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. Considerato che la ristrutturazione è articolata in tre fasi frazionate ed autonome, corrispondenti a ciascun piano, il D.L. provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale. A tale scopo si stabilisce sin d'ora che la consegna sarà frazionata come segue:
 - a) Piano secondo: consegna giorno 1 (primo verbale di consegna parziale); fine lavori parziale giorno 90;
 - b) Piano terzo: consegna entro 30 giorni naturali e consecutivi dal collaudo provvisorio con esito positivo dei lavori eseguiti al Piano secondo (secondo verbale di consegna parziale); fine lavori parziale entro 90 giorni naturali e consecutivi dal secondo verbale di consegna parziale;
 - c) Piano primo: consegna entro 30 giorni naturali e consecutivi dal collaudo provvisorio con esito positivo dei lavori eseguiti al Piano terzo (terzo verbale di consegna parziale); fine lavori giorni 90 naturali e consecutivi dal terzo verbale di consegna parziale.
7. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa le seguenti scadenze inderogabili per l'approntamento delle **opere necessarie all'utilizzazione, prima dell'ultimazione dei lavori** e previa emissione del certificato di

collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere:

- a) scadenza inderogabile per l'esecuzione dei lavori al Piano secondo: **giorno 90°** dal 1° verbale di consegna parziale dei lavori;
 - b) scadenza inderogabile per l'esecuzione dei lavori al Piano terzo: **giorno 211°** dal 1° verbale di consegna parziale dei lavori, ovvero giorno 90° dal 2° verbale di consegna parziale dei lavori;
 - c) scadenza inderogabile per l'esecuzione dei lavori al Piano primo: **giorno 332°** dal 1° verbale di consegna parziale dei lavori, ovvero giorno 90° dall'ultimo verbale di consegna dei lavori.
8. I termini per ultimare i lavori di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono i valori posti a base di gara; i termini contrattuali vincolanti sono determinati applicando ai termini per ultimare i lavori di cui ai commi 6 e 7 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'Appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 7 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori assicurando sempre la piena e totale operatività degli uffici Inarcassa in almeno 2 (due) piani dei 3 (tre) oggetto di riqualificazione, assumendo tutti gli obblighi ed oneri derivanti da detta condizione operativa non derogabile; fermo restando che:

- il corrispettivo d'appalto è remunerativo anche di ogni onere e spesa derivante da possibili interferenze, sospensioni ed esecuzioni frazionate, in conseguenza di quanto sopra precisato;
- l'esecuzione dei lavori, pertanto, dovrà avvenire in accordo con le esigenze del Committente;
- i lavori relativi ai singoli piani interessati, 1°, 2° e 3° della palazzina B della Sede, saranno oggetto di esecuzione frazionata e sono distintamente individuabili;
- i lavori relativi ai singoli piani saranno oggetto di collaudo parziale.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____; in relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dall'art. 5, commi 6, 7 e 8 del presente contratto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali scadenze inderogabili, le penali di cui al presente comma si applicano nella misura del 33% dell'importo contrattuale per ogni scadenza frazionata (corrispondente a euro _____).
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per Inarcassa, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

3. L'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno da ritardo.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 2, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/10.

4. Nel caso di sospensioni ai sensi del comma 3, qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Inarcassa si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione .L'Appaltatore è stato reso pienamente edotto che:
 - a) i lavori saranno eseguiti assicurando sempre la piena e totale operatività degli uffici amministrativi in almeno 2 (due) piani dei 3 (tre) oggetto di riqualificazione;
 - b) sono a suo esclusivo carico tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla condizione operativa sub a);
 - c) il corrispettivo d'appalto indicato nella formulazione dell'offerta è remunerativo anche di ogni onere e spesa derivante da possibili interferenze, sospensioni ed esecuzioni frazionate, in conseguenza di quanto precisato sub a) e che, pertanto, l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in accordo con le esigenze di Inarcassa;
 - d) i lavori relativi ai singoli piani interessati, 1°, 2° e 3° della palazzina B della Sede, saranno oggetto di esecuzione frazionata e, pertanto, sono distintamente individuabili;
 - e) i lavori relativi ai singoli piani saranno oggetto di consegna parziale;
 - f) i lavori relativi ai singoli piani saranno oggetto di collaudo parziale.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.
7. Fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e sotto la direzione tecnico amministrativa di Inarcassa, spetta all'Appaltatore l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta. L'Appaltatore sarà tenuto tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o all'esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto. La Direzione dei Lavori si riserva inoltre la facoltà di modificare il colore dei manufatti indicato nei documenti di contratto senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun maggior compenso.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia o a misura si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito da Inarcassa e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora Inarcassa, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
4. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 3 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si adotta il prezziario della Regione Lazio in vigore, previa applicazione del ribasso offerto in fase di gara.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio.
6. Ogni fattura deve riportare il CIG ed il n. ODA in intestazione.
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- l'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:
 Estremi identificativi
 - ISTITUTO _____
 - AGENZIA _____
 - C/C IBAN _____

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora dell'Inarcassa, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Inarcassa; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Inarcassa prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà dell'Inarcassa richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Al termine dell'esecuzione dei lavori ai singoli Piani, per le parti frazionate ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7 si procederà ad un collaudo parziale finalizzato all'immediata utilizzazione delle singole parti funzionali; a tale scopo l'Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione:
 - Certificati di conformità e disegni as built firmati di tutti gli impianti (elettrici, speciali e meccanici);

- Corretta posa in opera ed omologazione di tutti i componenti relativi alla protezione al fuoco ;
- As built civili;
- Certificati di smaltimento rifiuti compresi quelli speciali;
- Certificazione, da parte dell'impresa incaricata, dell'avvenuta bonifica delle aree interessate dalle componenti contenenti amianto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Inarcassa ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. Inarcassa risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Ferma restando la disciplina dell'accordo bonario di cui all'art. 50 del Capitolato Speciale di Appalto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Roma.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo Inarcassa effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori,

nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso Inarcassa:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto della L. n. 47/94 e relativo decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto ed i crediti da esso scaturenti non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione di Inarcassa e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Inarcassa non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'Appaltatore dovrà inoltrare ad Inarcassa, entro 20 giorni dal pagamento del proprio corrispettivo, copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento del subAppaltatore.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, con particolare riferimento ai contenuti della garanzia ed all'inopponibilità delle eccezioni ivi previste, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al ____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che Inarcassa abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Inarcassa da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.411.500 (euro unmilionequattrocentoundicimilacinquecento/00), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;

- b) l'offerta qualitativa dell'Appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
- e) il cronoprogramma offerto dall'Appaltatore;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;
- h) il bando di gara;
- i) il disciplinare di gara;
- j) le dichiarazioni rese dall'Appaltatore negli Allegati A), B), C), D) ed E) al disciplinare di gara.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Inarcassa.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Roma, li _____

Per Inarcassa

Per l'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma cod. civ. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: Art. 6 – Penali per i ritardi; Art. 7 – Sospensioni o riprese dei

lavori; Art. 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore; Art. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo; 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; Art. 13 – Ritardo nei pagamenti; Art.15. Risoluzione del contratto; Art.16 Controversie; Art.21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; Art.24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari; Art.25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Roma, li _____

Per Inarcassa

Per l'APPALTATORE
